



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

**VISTA** la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE;

**VISTA** la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva n. 2000/30/CE;

**VISTA** la legge 1° dicembre 1986, n. 870, recante «*Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti*»;

**VISTA** la legge 8 agosto 1991, n. 264, recante «*Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto*»;

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante «*Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione*»;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, avente ad oggetto «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;

**VISTO** in particolare l'articolo 104, comma 1, lettera nn) del predetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che siano mantenute in capo allo Stato le funzioni relative «*alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate*»;

**VISTO**, altresì, l'articolo 105, comma 3, lettera d), del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale prevede che siano attribuite alle Province le funzioni relative «*al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate*»;

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «*Nuovo Codice della Strada*» e, in particolare, l'articolo 80 rubricato «*Revisioni*»;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada*»;

**VISTO** in particolare l'articolo 237 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rubricato «*Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione*»;

**VISTO**, altresì, l'articolo 241 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, denominato «*Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli*»;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 aprile 1995, n. 170, recante «*Regolamento recante norme sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa*»;



## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2003 (G.U. 18 giugno 2003, n. 139), avente ad oggetto «*Individuazione dei soggetti legittimati a sostituire, in caso di assenza od impedimento, i responsabili tecnici delle operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore, ai sensi dell'art. 240, comma 2, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*»;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, con il quale è stata recepita la predetta direttiva 2014/45/UE e, in particolare, il relativo Allegato IV che individua i requisiti minimi di competenza e formazione degli ispettori autorizzati ad effettuare i controlli tecnici presso i centri di controllo privati;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 215, con il quale è stata recepita la sopra menzionata direttiva 2014/47/UE;

**VISTO** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 18 maggio 2018, n. 211, con il quale sono state fornite istruzioni operative relative al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019, recante «*Modifica del decreto 19 maggio 2017, e istituzione del registro unico degli ispettori di revisione*»;

**VISTO** il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 novembre 2021, n. 446, recante «*Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti*» e, in particolare, il relativo Allegato A che disciplina «*lo standard formativo per i corsi di aggiornamento professionale per ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi*»;

**VISTO** il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023, n. 237, avente ad oggetto «*Modifiche al decreto 15 novembre 2021 in materia di "Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"*»;

**VISTO** l'«*Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*», sottoscritto il 14 febbraio 2002;

**VISTO** l'«*Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei servizi di controllo privati autorizzati all'effettuazione delle revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214*», sottoscritto in data 17 aprile 2019;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 2 del predetto accordo del 17 aprile 2019, n. 65, ai sensi del quale «*Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano erogano i corsi di formazione teorico-pratici per ispettori dei centri di controllo privati per la revisione periodica dei veicoli di competenza, attraverso soggetti accreditati ovvero autorizzati dalle stesse, in conformità a quanto indicato all'articolo 13 e al relativo Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214 del 2017*»;

**VISTO**, altresì, l'articolo 6 del sopra menzionato accordo del 17 aprile 2019, n. 65, che individua la Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale autorità competente per la definizione di specifiche indicazioni sui



## Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

corsi di aggiornamento della formazione degli ispettori al richiamato Allegato IV del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 214/2017;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, che adotta il «*Regime di autorizzazione degli ispettori dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio*»;

**VISTO** il decreto del Direttore generale per la motorizzazione 26 ottobre 2023 (G.U. 4 novembre 2023, n. 258), avente ad oggetto «*Modifiche al decreto 16 febbraio 2022 in materia di "Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio"*»;

**RITENUTO** necessario procedere all'aggiornamento delle previsioni di cui al citato decreto del Direttore generale per la motorizzazione n. 40/2022, aggiornando le specifiche indicazioni sui corsi di aggiornamento della formazione degli ispettori ivi contenute in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del predetto accordo del 17 aprile 2019;

### DECRETA:

#### Articolo 1

**(Modifica dell'articolo 9 del decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40)**

1. All'articolo 9 del decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*«1. Il programma e le modalità di erogazione dei corsi di aggiornamento della formazione, di cui all'articolo 6 dell'Accordo 17 aprile 2019, si conformano allo standard formativo di cui all'Allegato A al D.M. 15 novembre 2021, n. 446, fatta eccezione per quanto di seguito indicato:*

Materia	Ore di formazione previste
<i>Aggiornamenti normativi e tecnici introdotti dal decreto ministeriale n. 214/2017</i>	4
<i>Figura giuridica dell'ispettore autorizzato</i>	2
<i>Valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione</i>	4
<i>Ispezioni visive sui veicoli</i>	4
<i>Veicoli ad uso speciale</i>	2
<i>Metrologia applicata alla verifica periodica e metrologia delle attrezzature per le prove di revisione</i>	2
<i>Macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici</i>	2



## *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

*I moduli formativi obbligatori minimi da eseguire in presenza sono:*

- a) valutazione delle carenze, reportistica, certificato di revisione;*
- b) ispezioni visive sui veicoli;*
- c) macchine agricole e macchine agricole veloci, aspetti amministrativi e tecnici».*

### **Articolo 2**

**(Modifica dell'articolo 14 del decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40)**

1. All'articolo 14 del decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 2 la parola «quaranta» è sostituita con la seguente parola: «sessantacinque».
  - b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

*«3. La domanda di ammissione è presentata entro il termine di quaranta giorni antecedenti la data fissata per l'esame. Nel medesimo periodo la commissione competente procede alla valutazione delle pratiche entro i primi venticinque giorni, consente ai candidati l'integrazione della documentazione nei successivi cinque giorni e conclude l'esame della documentazione integrativa nei dieci giorni finali».*

### **Articolo 3**

**(Modifica dell'articolo 15 del decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40)**

1. All'articolo 15 del decreto del Direttore generale per la motorizzazione 16 febbraio 2022, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*«2. I candidati che non risultano presenti presso la sede d'esame all'ora indicata nella convocazione sono dichiarati assenti e, qualora intendano ripresentarsi, sono tenuti a produrre formale istanza corredata dal versamento della tariffa prevista per il diritto all'ammissione all'esame. Analogamente, i candidati che non superano la prova pratica, qualora intendano ripresentarsi, sono tenuti a produrre formale istanza corredata dal versamento della tariffa prevista per il diritto all'ammissione all'esame»;*
  - b) al comma 12, lett. c), la parola «quattro» è sostituita con la seguente parola: «sei»;
  - c) al comma 13, lett. c), la parola «due» è sostituita con la seguente parola: «tre»;
  - d) dopo il comma 14 è inserito il seguente:



*Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

*«14-bis. A seguito del superamento della prova scritta, il candidato ha diciotto mesi di tempo per sostenere la prova pratica. Qualora la prova pratica non venga sostenuta o superata entro tale periodo, il candidato è tenuto a ripetere la prova scritta».*

**Articolo 4**

*(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2026.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE

*(dott. Gaetano Servedio)*